

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2808

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STUCCHI, CAPARINI, GIBELLI, REGUZZONI

Modifica dell'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione e somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente e di consumo o cessione di bevande alcoliche da parte di minori

Presentata il 15 ottobre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — I dati statistici mostrano come gli incidenti stradali rilevati dalle Forze dell'ordine siano direttamente collegati all'assunzione di sostanze alcoliche, resa ancora più grave nelle ore notturne, nelle quali l'incidenza del tasso alcolémico rappresenta una causa diretta del sinistro nel 30 per cento circa dei casi. Percentuale che aumenta ulteriormente nella fascia oraria compresa tra le 2 e le 7 del mattino e con maggiore intensità nei fine settimana. Si può tranquillamente affermare che esiste una relazione diretta tra l'assunzione di sostanze alcoliche o di stupefacenti e gli incidenti che avvengono nelle fasce orarie notturne del fine settimana. Lo stesso rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) specifica che lo stato psico-fisico alterato va segnalato per la gravità dei sinistri e per il fatto che questi coinvolgono di più i giovani. L'alcool, sempre secondo il rapporto, rappresenta, per il 70 per cento dei casi, il motivo di alterazione dello stato psico-fisico. Risulta evidente come il

problema abbia un rilevante costo umano e sociale, con incidenti stradali dall'esito mortale o causa di lesioni di varia gravità. L'Italia detiene, infatti, il triste primato europeo del maggior numero di incidenti stradali, con un tasso praticamente doppio rispetto a Paesi quali Gran Bretagna, Olanda e Svezia. Per arginare questo fenomeno preoccupante, è intervenuto il recente decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha provveduto all'inasprimento delle sanzioni collegate alle tre fasce di concentrazione etilica accertata e ha reintrodotto il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, trasformato in illecito amministrativo nella XV legislatura. La presente proposta di legge, sulla base delle modifiche all'ordinamento approvate dal Parlamento, propone un inasprimento delle pene stabilite dall'articolo 689 del codice penale in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente. Si ritiene, infatti, che agendo sul lato

della prevenzione, ossia nei confronti di minori che ancora non possono essere abilitati alla guida di autoveicoli, sia possibile ridurre il numero di sinistri sulle nostre strade, «educando» una nuova generazione a un consumo accorto di bevande alcoliche. Preme, infatti, precisare che tale intervento non vuole demonizzare il mercato dell'alcool in Italia, che ha una forte incidenza a livello economico, occupazionale e di finanza pubblica, né si vuole dimostrare, ai giovani, che l'alcool è un'abitudine negativa ad ogni costo. Sappiamo bene, per esempio, come il vino, se assunto in una quantità modica e comunque durante i pasti, abbia perfino positive ricadute per la salute. Inoltre, va salvaguardato un aspetto di tipo «culturale», legato alle importanti e sane tradizioni della vitivinicoltura italiana, rinomata in tutto il mondo, da tutelare, proteggere e incentivare. Tuttavia non è più accettabile vedere giovani che fanno uso, senza alcun limite e per uno sciocco spirito di emulazione, di vino, di birra o, peggio ancora, di bevande superalcoliche, mettendo a rischio la loro stessa vita e quella di chi sta loro vicino. Per tale motivo si vuole tentare di indurre un comportamento responsabile nei giovani e negli esercenti responsabili di bar, ristoranti, negozi, supermercati e locali pubblici. È nostra convinzione che uno strumento efficace per ottenere una riduzione del fenomeno descritto risieda nell'inasprimento dei controlli da parte delle Forze dell'ordine a ciò preposte in tutta la rete stradale italiana e in particolare nei tratti noti come più pericolosi. Questo, del resto, avviene da diverso tempo nel nostro Paese, soprattutto a seguito delle recenti modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di modificare l'articolo 689 del codice penale, in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente, per tentare di indurre comportamenti responsabili sia da parte dei giovani, considerate anche le ripercussioni negative sul loro stato di salute e sul verificarsi di sinistri stradali mortali, sia da parte degli adulti, in particolare dei gestori di locali pubblici o aperti al pub-

blico, ai quali è demandato il dovere di un comportamento vigile e responsabile. Si pensi al forte degrado urbano e sociale nelle zone delle città dove, essendo maggiore la concentrazione di locali pubblici, i giovani si ritrovano per consumare alcool in quantità smodate e si rendono protagonisti di schiamazzi, risse e violenze, che aumentano il senso di insicurezza e di degrado. Pertanto il primo comma del novellato articolo 689 del codice penale prevede l'arresto da uno a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, vende, offre, distribuisce, somministra o, comunque, cede, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione a un minore di anni diciotto, ovvero a un soggetto che è affetto da malattia di mente o che si trova in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di altre infermità. Da notare che viene elevato il limite di somministrazione di bevande alcoliche agli anni diciotto e si introduce contemporaneamente il divieto della vendita per asporto delle stesse. Se la condotta è posta in essere da un pubblico esercente, la condanna comporta in ogni caso la sospensione dal pubblico esercizio, anche in deroga a quanto stabilisce il terzo comma dell'articolo 35 del medesimo codice penale. Inoltre si introduce una sanzione amministrativa di 600 euro per il minore di anni diciotto che acquista, consuma, detiene, vende o cede, anche a titolo gratuito, ad altri bevande alcoliche di qualunque gradazione e chiunque solleciti e induca il minore o l'infermo di mente a farne uso. È previsto il divieto di vendita di alcoolici di qualunque gradazione tramite distributori automatici o apparecchi simili, quale deterrente per l'acquisto da parte di minori di anni sedici, di infermi di mente o di affetti da deficienza psichica a causa di altre infermità. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per essere destinati all'informazione e all'educazione sanitarie nonché a studi e a ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da alcool.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 689. — (*Vendita, cessione e somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente. Consumo o cessione di bevande alcoliche da parte di minori*). — Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, vende, anche per asporto, offre, distribuisce, somministra o, comunque, cede, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione a un minore di anni diciotto, ovvero a un soggetto affetto da malattia di mente o che si trova in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di altre infermità, è punito con l'arresto da uno a tre anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma attraverso macchine e distributori automatici o apparecchi simili.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

Se la condotta è posta in essere da un pubblico esercente, la condanna comporta in ogni caso la sospensione dal pubblico esercizio, anche in deroga al limite di pena previsto dall'articolo 35, terzo comma.

È altresì punito con la sanzione amministrativa di euro 600 il minore di anni diciotto che acquista, consuma, detiene, vende o cede, anche a titolo gratuito, ad altri bevande alcoliche di qualunque gradazione e chiunque sollecita e induce il minore o l'infermo di mente a farne uso ».

ART. 2.

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 689 del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono devoluti a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sono destinati all'informazione e all'educazione sanitarie nonché a studi e a ricerche finalizzati alla prevenzione dell'alcoolismo e delle patologie correlate al consumo di alcool.

